



Varese, 19 ottobre 2015

CIRCOLARE N. 4/2015

Con alcuni recenti provvedimenti sono state introdotte alcune rilevanti novità in materia fiscale, che riassumiamo nella presente circolare.

1. NOVITA' IN MATERIA DI BILANCI

Con la pubblicazione sulla G.U. n. 202 del 1 settembre 2015 del Decreto Legislativo n.136 del 18 agosto 2015, il legislatore nazionale ha recepito i contenuti della direttiva 2013/34/UE la quale, abrogando la quarta e la settima direttiva comunitaria relative, rispettivamente, a bilanci di esercizio e bilanci consolidati, interviene sul contenuto e sui criteri di formazione dei bilanci d'esercizio, dei bilanci consolidati e sulle relative relazioni di talune tipologie di imprese.

Nonostante il citato decreto entri formalmente in vigore nel 2015, le novità introdotte riguarderanno i bilanci relativi ad esercizi aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2016.

Il Decreto integra e modifica il codice civile, nonché il D.Lgs. n.127/91 riguardante i conti annuali e consolidati, al fine di allinearne le norme in materia di bilancio di esercizio e consolidato alle disposizioni della direttiva ed in materia di obblighi di redazione del bilancio introduce le seguenti distinzioni:

- a) **Micro imprese (sono tali quelle che non hanno emesso titoli in mercati regolamentati e che nel primo esercizio o successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti: totale attivo dello stato patrimoniale Euro 175.000; ricavi delle vendite e prestazioni Euro 350.000; dipendenti medi occupati nell'esercizio – 5 unità):** tramite l'introduzione nel codice civile del nuovo art. 2435-ter viene prevista la possibilità di redigere un bilancio semplificato il quale, pur basandosi sugli schemi di Stato Patrimoniale e di Conto Economico previsti per il bilancio in forma abbreviata, consente l'esonero dalla redazione del rendiconto finanziario e, in presenza di determinate informazioni in calce allo Stato patrimoniale, l'esonero dalla redazione della Nota integrativa e dalla Relazione sulla gestione, fermo restando la facoltà di redigere il bilancio nella forma ordinaria;
- b) **Piccole imprese (sono tali quelle che non hanno emesso titoli in mercati regolamentati e che nel primo esercizio o successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti: totale attivo dello stato patrimoniale Euro 4.400.000; ricavi delle vendite e prestazioni Euro 8.800.000; dipendenti medi occupati nell'esercizio – 50 unità):** viene confermata la possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata secondo le regole dell'art. 2435-bis C.C., con l'ulteriore obbligo di predisporre anche il rendiconto finanziario; resta impregiudicata la facoltà di redigere il bilancio nella forma ordinaria;
- c) **Grandi imprese:** Rimane l'obbligo di redigere il bilancio in forma ordinaria, integrato con il rendiconto finanziario.

Il Decreto ha inoltre introdotto numerose modifiche al Codice civile; evidenziamo di seguito le più rilevanti:

A) **Art. 2423 - Redazione del bilancio:** l'articolo viene modificato mediante l'introduzione di un nuovo comma quarto, che introduce nuovi elementi nella nota integrativa. La nuova disposizione prevede che la nota integrativa rechi l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese

controllale, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime sono distintamente indicati.

B) Art. 2424 – Contenuto dello Stato Patrimoniale: Vengono modificate le disposizioni dell'art. 2424 C.C. in ordine al contenuto dello stato patrimoniale, per recepire gli effetti sulle voci di bilancio derivanti dalla nuova disciplina sugli strumenti derivati, sulle spese di ricerca e pubblicità, sulla nuova definizione dei costi di sviluppo e sulle azioni proprie. In particolare, si introducono specifiche voci di dettaglio relative ai rapporti intercorsi con imprese sottoposte al controllo delle controllanti.

Si eliminano le disposizioni relative ai conti d'ordine, recate dal terzo comma dell'art. 2424, la cui informativa è ora fornita nella nota integrativa.

C) Art. 2426 – Criteri di valutazione: Viene introdotto il criterio del costo ammortizzato, utilizzabile per la valutazione dei crediti, debiti e dei titoli.

Fra l'altro, è stabilito che la valutazione dei crediti e dei debiti sia effettuata tenendo conto anche del fattore temporale; ciò richiede l'attualizzazione dei crediti e dei debiti che, al momento della rilevazione iniziale, non sono produttivi di interessi (o producono interessi secondo un tasso significativamente inferiore a quelle di mercato).

Le piccole società di cui all'art. 2435-*bis* possono non adottare il criterio del costo ammortizzato.

Viene inoltre previsto che l'avviamento possa essere ammortizzato in un massimo di 10 anni, mentre i costi di sviluppo dovranno essere ammortizzati secondo la loro vita utile; con riferimento alle spese di ricerca e pubblicità, le stesse non saranno più capitalizzabili. Introdotto inoltre il criterio del *fair value* per la valutazione degli strumenti derivati.

D) Viene modificato l'**art. 2357-ter** del C.C. in materia di azioni proprie, prevedendo che tali azioni siano iscritte in bilancio in diretta riduzione del patrimonio netto, e non più nell'attivo immobilizzato.

Viene inoltre previsto il divieto di iscrizione in bilancio anche per le azioni proprie non destinate a permanere durevolmente nel patrimonio della società.

2. MODIFICHE ALLA LEGGE FALLIMENTARE

La Legge n.132/15 di conversione del D.L. n. 83/15 ha introdotto alcune rilevanti modifiche alla Legge Fallimentare (R.D. 267/1942) ed altre disposizioni fiscali, che brevemente riassumiamo.

FINANZIAMENTI PREDEDUCIBILI

Viene modificato l'articolo 182-*quinquies* L.F., prevedendo così che la richiesta di autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili possa essere avanzata dal debitore anche prima del deposito del piano relativo alle modalità e ai tempi di adempimento della proposta di concordato preventivo e della relativa documentazione.

Si dispone, inoltre, che il debitore che presenta una domanda di ammissione al concordato preventivo, anche in assenza del piano, o una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti o una proposta di accordo volta ad evitare azioni cautelari o esecutive, può chiedere al Tribunale di essere autorizzato in via di urgenza a contrarre finanziamenti prededucibili.

CONCORRENZA NEL CONCORDATO

Si introduce l'articolo 163-*bis* nella Legge Fallimentare, e si modifica l'articolo 182 della stessa.

L'articolo 163-*bis*, recante la disciplina delle offerte concorrenti al piano di concordato preventivo comprendente l'offerta di trasferimento di azienda o rami d'azienda, prevede l'obbligo da parte del Tribunale

di aprire un procedimento competitivo, la cui disciplina dettagliata è rimandata al Tribunale stesso, salvo l'obbligo di aprire una gara tra gli offerenti, ove presentate più offerte migliorative.

Si prevede che, in ogni caso, sia disposta la pubblicità sul portale delle vendite pubbliche.

La disciplina delle offerte concorrenti si applica anche alle offerte di affitto d'azienda e al concordato con riserva.

In merito all'articolo 182 L.F. si prevede che, in caso di concordato con cessione dei beni, si disponga la pubblicità sul portale delle vendite pubbliche.

Inoltre, viene modificato l'articolo 163 della L.F., estendendo da trenta a centoventi giorni il termine massimo per la convocazione dei creditori all'apertura della procedura di concordato preventivo.

Tale estensione è funzionale per consentire la presentazione di proposte concorrenti di concordato, entro trenta giorni dall'adunanza dei creditori.

PROPOSTA E ADESIONE AL CONCORDATO

Si modificano i seguenti articoli della Legge Fallimentare:

- art.160: tra i presupposti per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo si inserisce il pagamento di almeno il venti per cento dei crediti chirografari, salvo il caso del concordato con continuità aziendale;
- art.161: si specifica che la proposta deve indicare l'utilità che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore;
- art.163: con il provvedimento di apertura della procedura di concordato il Tribunale ordina anche la consegna delle scritture contabili e fiscali obbligatorie in formato elettronico;
- art.165: il Commissario giudiziale comunica al Pubblico Ministero tutti i fatti rilevanti a fini della possibile indagine penale;
- art.172: il Commissario giudiziale illustra le utilità che, in caso di fallimento, possono essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti dei terzi;
- art.178: si elimina la presunzione di consenso per i creditori che non hanno esercitato il voto.

MODIFICHE RIGUARDANTI IL CURATORE FALLIMENTARE E LA CHIUSURA DEL FALLIMENTO

Viene previsto il divieto di nomina a curatore per chi ha concorso al dissesto dell'impresa; inoltre, è istituito presso il Ministero della Giustizia un registro nazionale nel quale confluiscono i provvedimenti di nomina dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali. Nel registro vengono altresì annotati i provvedimenti di chiusura del fallimento e di omologazione del concordato, nonché l'ammontare dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse. Il registro è tenuto con modalità informatiche ed è accessibile al pubblico.

Con la modifica dell'art.104-ter L.F., si prevede che il curatore predisponga il programma di liquidazione non solo entro 60 giorni dalla redazione dell'inventario ma anche entro 180 giorni dalla sentenza dichiarativa del fallimento. Il programma deve inoltre indicare il termine entro il quale sarà completata la liquidazione dell'attivo, che non può eccedere i due anni dal deposito della sentenza di fallimento, salvo eccezioni motivate; il mancato rispetto dei termini previsti dal programma di liquidazione è giusta causa di revoca del curatore.

Inoltre, viene prevista la possibilità di affidamento di incombenze della procedura di liquidazione anche a società specializzate (finora erano ammessi solo i professionisti).

Si interviene anche sugli atti a titolo gratuito, che risultano privi di effetto per i creditori se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento.

Si specifica che i beni oggetto di tali atti sono acquisiti al patrimonio del fallimento mediante trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento, contro la quale è possibile proporre reclamo.

Si legittima la chiusura del fallimento anche in caso di pendenza di giudizi per i quali il curatore può mantenere la legittimazione processuale.

Per rinunzie alle liti e transazioni, anziché dal comitato dei creditori, il curatore dovrà essere autorizzato dal Tribunale.

Qualora alla conclusione dei giudizi pendenti consegua, per effetto di riparti, il venir meno dell'impedimento all'esdebitazione, il debitore può chiederla nell'anno successivo al riparto che lo ha determinato.

Nell'ipotesi di chiusura del fallimento in pendenza di giudizi, il giudice delegato e il curatore restano in carica ai soli fini di quanto ivi previsto. In nessun caso i creditori possono agire su quanto è oggetto dei giudizi medesimi.

CONTRATTI PENDENTI

Viene modificato l'art.169-*bis* della L.F. con riferimento ai contratti in corso di esecuzione, prevedendo che il Tribunale o il giudice, prima di autorizzare, su richiesta del debitore che ha richiesto il concordato, lo scioglimento dei contratti in corso di esecuzione, debba sentire anche l'altro contraente.

Inoltre, viene meglio precisato il carattere prededucibile del credito derivante da prestazioni eseguite legalmente e in conformità agli accordi o usi negoziali, mentre una disciplina specifica è dettata per lo scioglimento del contratto di locazione finanziaria.

ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE ED INTERMEDIARI FINANZIARI

L'art.182-*septies* della L.F. prevede una speciale disciplina per l'accordo di ristrutturazione, nel caso in cui i debiti verso banche e intermediari finanziari siano pari alla metà del totale. In tal caso, l'accordo è valido anche per i creditori non aderenti purché sia stato approvato dal 75% dei creditori o, nel caso di suddivisione in categorie, dalla medesima maggioranza della categoria.

Il Tribunale omologa l'accordo, avvalendosi ove occorra di un ausiliario, previo accertamento che le trattative si siano svolte in buona fede e che banche ed intermediari finanziari creditori siano stati correttamente suddivisi in classi omogenee, abbiano ricevuto complete informazioni e possano essere soddisfatti in misura non inferiore alle alternative concretamente praticabili.

La medesima disciplina vale per gli accordi che prevedano, anziché la ristrutturazione dei debiti, una moratoria temporanea dei crediti. I creditori non aderenti possono proporre opposizione al Tribunale.

MODIFICHE AL CODICE CIVILE

Si introduce una nuova sezione nel libro sesto del codice civile, denominata *l-bis* e dedicata all'espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazione a titolo gratuito, prevedendo una nuova forma semplificata di azione esecutiva che consenta al creditore di procedere ad esecuzione forzata tramite la trascrizione del pignoramento, senza attendere il passaggio in giudicato della sentenza sull'azione revocatoria.

Tale nuova azione si applica esclusivamente ai beni immobili e mobili registrati per i quali siano stati compiuti atti a titolo gratuito di alienazione o costituzione di vincolo di indisponibilità nel termine di un anno dall'atto di pignoramento.

PORTALE DELLE VENDITE PUBBLICHE

Si inserisce l'art.18-*bis* al Testo Unico delle spese di giustizia (D.P.R. n.115/02), stabilendo in Euro 100 il contributo che, nell'ambito della procedura di esecuzione forzata, deve pagare il creditore procedente per dare idonea pubblicità alla vendita di un bene immobile o mobile registrato.

DISPOSIZIONI FISCALI

La legge 132/2015 introduce anche modifiche fiscali in materia di:

- deducibilità delle svalutazioni e delle perdite su crediti (art. 106 TUIR) per enti finanziari e creditizi e per le assicurazioni;
- trasformazione in crediti di imposta dei crediti per imposte anticipate iscritti in bilancio e relativi al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali;
- introduzione di credito di imposta in favore di coloro che, nel 2015, hanno corrisposto un compenso ad avvocati abilitati ad assisterli in un procedimento di negoziazione assistita, ovvero ad arbitri nei procedimenti arbitrali promossi a seguito del trasferimento alla sede arbitrale di vertenze civilistiche pendenti.

3. NUOVA DEFINIZIONE DELL'ABUSO DI DIRITTO

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.190 del 18 agosto 2015 il D.Lgs. n.128 del 5 agosto 2015 in materia di abuso del diritto e di raddoppio dei termini per l'accertamento; evidenziamo le principali novità introdotte.

ABUSO DEL DIRITTO ED ELUSIONE FISCALE

L'articolo 1 del Decreto modifica alcune disposizioni vigenti ed introduce un nuovo concetto di abuso del diritto (decorrenza 1 ottobre 2015).

Configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme tributarie, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti; a tal fine, si considerano:

- operazioni prive di sostanza economica gli atti, i fatti e i contratti che non producono effetti significativi se non in termini di vantaggi fiscali;
- vantaggi fiscali indebiti i benefici realizzati in contrasto con le finalità e i principi dettati dalle norme fiscali.

Non si considerano elusive le operazioni, anche aventi natura organizzativa o gestionale, giustificate da valide ragioni economiche.

In tale contesto, è fatta salva la libertà del contribuente nella scelta di regimi opzionali diversi e tra operazioni comportanti un carico fiscale diverso.

È possibile proporre interpello per conoscere se le operazioni che si intendono realizzare, o che si siano realizzate, costituiscono fattispecie di abuso del diritto.

L'avviso di accertamento avente ad oggetto l'abuso del diritto deve essere preceduto (a pena di nullità) dalla notifica di una richiesta di chiarimenti da fornire entro 60 giorni, in cui vanno indicati i motivi per i quali si ritiene configurabile un'ipotesi di abuso.

L'atto che accerta l'abuso del diritto deve essere, sempre a pena di nullità, specificamente motivato non solo con riferimento alla condotta del contribuente che si considera abusiva, alle norme fiscali eluse e agli indebiti vantaggi fiscali, ma anche in merito ai chiarimenti forniti dal contribuente. In tal senso, spetta all'Amministrazione finanziaria dimostrare la sussistenza della condotta abusiva che non è, pertanto, rilevabile d'ufficio. Dal canto suo il contribuente ha l'onere di dimostrare le valide ragioni extrafiscali che stanno alla base delle operazioni effettuate.

Ai sensi del nuovo art. 10-*bis* della L. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) viene previsto che le operazioni abusive/elusive non danno luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi penali tributarie, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie.

RADDOPPIO DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO

L'articolo 2 del D.Lgs. n.128/15 modifica la disciplina relativa al raddoppio dei termini di accertamento, prevista dall'art.43, terzo comma, del D.P.R. 600/73 in materia di imposte sui redditi e dall'art. 57, terzo comma, del D.P.R. 633/72 in materia di Iva, stabilendo che il raddoppio opera solamente qualora l'invio della denuncia penale sia effettuato entro la scadenza ordinaria del termine di accertamento (vale a dire entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o, in caso di omessa

presentazione, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo).

Inoltre, il comma 4 prevede che, ai fini della causa di non punibilità di cui all'art. 5-*quinquies*, terzo comma del D.L. n.167/90 (monitoraggio fiscale), si considerano oggetto della procedura di collaborazione volontaria di cui alla L. 186/14, anche gli imponibili, le imposte e le ritenute correlati ad attività riferite ad annualità per le quali siano scaduti i termini per l'accertamento fiscale. Pertanto, la riforma in tema di raddoppio dei termini è applicabile anche alle annualità accertabili nell'ambito della *voluntary disclosure*, comportando la neutralizzazione, al fine del rientro dei capitali, dei periodi d'imposta anteriori al 2010.

REGIME DI ADEMPIMENTO COLLABORATIVO

Il Decreto in oggetto introduce un regime di adempimento collaborativo con l'obiettivo di promuovere la comunicazione e la collaborazione tra l'Agenzia delle Entrate e i contribuenti dotati di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale che assicuri:

- una chiara attribuzione di ruoli e responsabilità ai diversi settori dell'organizzazione dei contribuenti in relazione ai rischi fiscali;
- efficaci procedure di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali il cui rispetto sia garantito a tutti i livelli aziendali;
- efficaci procedure per rimediare a eventuali carenze riscontrate nel suo funzionamento e attivare le necessarie azioni correttive;
- l'invio – con cadenza annuale - di una relazione agli organi di gestione illustrativa, con riferimento agli adempimenti tributari, delle verifiche effettuate, dei relativi risultati emersi, delle misure adottate per rimediare a eventuali carenze rilevate e delle attività pianificate.

In fase di prima applicazione, viene stabilito che tale regime risulti riservato ai contribuenti che conseguono un volume d'affari o di ricavi non inferiore a 10 miliardi di euro e che, comunque, abbiano presentato l'istanza di adesione al Progetto Pilota sul Regime di Adempimento Collaborativo di cui all'invito pubblico del 25 giugno 2013, pubblicato sul sito dell'Agenzia.

Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze verranno stabiliti i criteri secondo cui potranno essere, progressivamente, individuati ulteriori contribuenti ammissibili al regime che conseguono un volume d'affari o di ricavi non inferiore a 100 milioni di euro o appartenenti a gruppi di imprese. Il regime comporta sia per l'Agenzia che per i contribuenti specifici e reciproci impegni.

Entro il 31 dicembre 2016, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sarà fissato il termine finale della fase di prima applicazione del regime. Inoltre, le modalità applicative del regime di adempimento collaborativo saranno disciplinate da uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

4. NOVITA' IN MATERIA DI APE

Secondo quanto disposto dal Ministero per lo Sviluppo Economico, dal 1 ottobre 2015 l'Attestato di Prestazione Energetica (APE) deve essere redatto in conformità al modello approvato con il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 giugno 2015 allegato alle nuove Linee Guida (Appendice B). Un Attestato di Prestazione Energetica redatto dopo il 1 ottobre 2015 in conformità ai modelli previgenti deve ritenersi non valido e, pertanto, non utilizzabile per i fini per cui è richiesto.

Gli Ape rilasciati prima del 1 ottobre 2015 possono ancora essere utilizzati a condizione che:

- non siano stati eseguiti interventi di ristrutturazione o riqualificazione tali da modificare la classe energetica dell'edificio e che ne rendano obbligatorio l'aggiornamento;
- siano rispettate le prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell'edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento.

Sono previste delle sanzioni pecuniarie per chi non si atterrà alle nuove disposizioni. In particolare, il certificatore che rilascia la relazione tecnica o l'Ape in maniera scorretta è punito con una sanzione da Euro 700 ad Euro 4.200.

Il costruttore od il proprietario che non provvedono a fornire un Ape per gli edifici di nuova costruzione e per quelli sottoposti a ristrutturazioni, o in caso di vendita di edifici, sono puniti con una sanzione da Euro 3.000 ad Euro 18.000.

Il proprietario che nel caso di nuovo contratto di locazione non possiede (e non consegna al conduttore) l'Ape è punito con una sanzione da Euro 300 ad Euro 1.800.

Inoltre, secondo le Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica degli edifici aggiornate, viene stabilito che dal 1 ottobre 2015 gli annunci di offerte di vendita o di locazione debbano riportare gli indici di prestazione energetica dell'involucro, l'indice di prestazione energetica globale dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispondente.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

I nostri più cordiali saluti.

REGGIORI E ASSOCIATI

N.B.: Lo Studio Reggiori e Associati ha assunto ogni ragionevole precauzione per assicurare la correttezza delle informazioni contenute nella presente Circolare; desidera tuttavia precisare che le stesse non possono considerarsi completamente esaurienti ed esaustive, ma solo indicative, del contenuto degli argomenti trattati.

